SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 578)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1977
(V. *Stampato n.* **757**)

d'iniziativa dei deputati COLUCCI, BELLOCCHIO, BERNARDINI, MEUCCI, PUMILIA, MOSCHINI e NOVELLINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 marzo 1977

Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di età previsti all'articolo 2 della legge stessa, nonchè i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge. S'intendono, per altro, ammessi all'inquadramento anche tutti quei dipendenti i quali, pur avendo i requisiti sopra esposti, abbiano omesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi.

Ai fini di detto inquadramento saranno osservate tutte le altre condizioni e modalità stabilite dalla legge 22 dicembre 1975, numero 727.

Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

Art. 2.

Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e dalla presente legge, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facoltà di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessità, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.